

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"**  
Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA)  
Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155  
Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E  
e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec: vaic87600e@pec.istruzione.it  
sito web: [www.icedeamicis.gov.it](http://www.icedeamicis.gov.it)

# Linee guida d'istituto per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Allegato al Regolamento d'istituto,  
in attuazione della legge 71/2017



Approvato nel Collegio dei docenti del 28 febbraio 2019  
e nel Consiglio d'istituto del 13 marzo 2019

## Articolo 1

### Descrizione del fenomeno

Considerata la rilevanza educativa e sociale del tema, si ritiene necessario dedicare uno specifico allegato del Regolamento d'istituto a forme di comportamento chiamate "bullismo" e "cyberbullismo", secondo le seguenti definizioni, basate sulla più aggiornata letteratura psico-pedagogica e la più recente produzione legislativa:

- Per bullismo si intende un tipo di azione, che mira deliberatamente a fare del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni, ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Dunque, gli elementi che caratterizzano le azioni di bullismo sono: intenzionalità, persistenza e squilibrio di forze.

- Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Le principali modalità per perpetrare azioni di cyberbullismo sono:

- flouting (trad. lite furibonda): l'invio di messaggi online, violenti e volgari, mirati a suscitare scontri verbali;
- harassment (trad. molestia): l'invio ripetuto di messaggi miranti a molestare e causare disagio emotivo e psichico in qualcuno;
- denigration: divulgazione nella rete di fake news allo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittime;
- impersonation (sostituzione di persona): appropriarsi dell'identità virtuale/account di un'altra persona per compiere azioni che ne danneggiano la reputazione;
- exposure: rivelare informazioni private e/o imbarazzanti su altre persone;
- trickery o outing (trad. inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per acquisire informazioni da diffondere online al fine di danneggiarne la reputazione;
- exclusion: escludere intenzionalmente una persona da un gruppo online per provocarle un sentimento di emarginazione;
- cyberstalking: molestie, persecuzioni e denigrazioni ripetute mirate a intimidire altri utenti;

- sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

## Articolo 2

### Responsabilità e funzioni

Tutte le figure presenti all'interno dell'ambito scolastico si assumono delle specifiche responsabilità, di seguito elencate, e si impegnano – in base alle loro funzioni – a coordinarsi per prevenire e contrastare il fenomeno.

- Dirigente scolastico: individua fra i docenti un referente d'istituto con il compito di coordinare le iniziative; prevede all'interno del Ptof corsi di aggiornamento e di formazione rivolti al personale docente e Ata; promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione in rete con altre scuole, istituzioni locali e associazioni; favorisce la discussione, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

- Referente d'istituto: promuove la conoscenza e la consapevolezza attraverso progetti d'istituto che coinvolgano tutte le componenti ed, eventualmente, partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, forze di polizia, ecc.); coordina, con il supporto della relativa Commissione, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale; cura i rapporti tra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

- Collegio dei docenti: promuove scelte didattiche ed educative tese alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.

- Team docenti/consigli di classe: pianifica attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e delle loro famiglie, sul tema e su argomenti correlati (educazione alla legalità, educazione emotiva, life skills, cittadinanza attiva, ecc.).

- Docente: intraprende azioni formative, che tendano all'acquisizione e al rispetto delle norme di convivenza civile, con una particolare attenzione all'uso responsabile delle nuove tecnologie; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro cooperativo, che sviluppino le abilità prosociali degli alunni.

- Collaboratori scolastici: vigilano sui comportamenti degli alunni, soprattutto quando si trovano fuori dalla classe, e riferiscono in modo tempestivo ai docenti, preferibilmente al coordinatore, sui fatti di cui vengono a conoscenza.

- Alunni: sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione di iniziative scolastiche che tendano a migliorare il clima relazionale; imparano a rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni

attraverso i social network e gli strumenti digitali, in genere; rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola – mediante telefonici cellulare o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati, registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente.

- Genitori: partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione sul tema; sono attenti ai comportamenti dei figli, in particolare riguardo all'uso delle nuove tecnologie, regolandone tempi e modalità di fruizione; conoscono e promuovono il codice di comportamento contenuto nel Patto di corresponsabilità; conoscono i provvedimenti previsti dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

### Articolo 3

#### Procedura per l'individuazione di atti di bullismo/cyberbullismo

- Fase 1.

Analisi e valutazione dei fatti: il docente che viene a conoscenza di fatti che potrebbero ricadere nella condotta di bullismo/cyberbullismo ne parla con il coordinatore di classe e il referente dell'Istituto, al fine raccogliere informazioni oggettive e veritiere sull'accaduto, mediante colloqui con gli attori principali, in un clima di disponibilità al confronto, e ricostruire i fatti secondo i diversi punti di vista.

- Fase 2.

- Se i fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo, non si interviene in modo specifico ma secondo le regole generali del Regolamento d'istituto, proseguendo il compito educativo.
- Se i fatti sono confermati dall'apporto di prove oggettive, si apre un protocollo, vengono informati il Dirigente scolastico e il Consiglio di classe/team docenti e stabilite le azioni da intraprendere.

- Fase 3.

- Supporto e protezione alla vittima e alla famiglia, informata tramite convocazione per concordare modalità di soluzione mediante le risorse disponibili (psicopedagoga, psicologo, ecc.).
- Convocazione dell'alunno e dei genitori dell'alunno che ha compiuto atti di bullismo, anche con comunicazione formale, se ritenuto necessario.
- Valutazione di un intervento educativo personalizzato nei confronti dell'alunno che ha compiuto atti di bullismo e chi ha collaborato con lui, con obiettivi come sviluppo dell'empatia (capacità di comprensione dell'altro), dell'autocontrollo, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo e di negoziazione.
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, in base alla gravità, quale: sospensione dalle lezioni, sospensione del diritto di partecipare ad

attività complementari ed extrascolastiche; imposizione di svolgimento di azioni positive (es. lettera di scuse a vittima e famiglia); eventuale denuncia a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (solo per soggetti ultraquattordicenni).

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza educativa, segnalazione ai servizi sociali del Comune  
- Fase 4.

I docenti della classe e gli altri soggetti coinvolti si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe; provvedono al monitoraggio del fenomeno e alla valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo sia nei confronti della vittima

#### Articolo 4

#### Provvedimenti

Lo studente che commette atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come previsto dalla tabella del Regolamento d'Istituto, articolo 25, e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Oltre alle sanzioni previste per i singoli episodi di violenza e prepotenza (per cui, in genere, vige la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni), si potranno attivare specifici percorsi educativi di recupero, mediante il ricorso a provvedimenti disciplinari di tipo riparativo, ovvero lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in genere a vantaggio della comunità scolastica (incontro, lettera o altro atto di scuse da parte del bullo nei confronti della vittima, compito/esercitazione/ricerca sul bullismo/cyberbullismo, compiti di pulizia e/o di servizio alla comunità scolastica).

Nel percorso educativo di recupero sono coinvolti anche i sostenitori del bullo, che – pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni – con il loro assenso, contribuiscono rafforzare il comportamento del bullo.

Le sanzioni possono essere assunte anche al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie, per l'ampia diffusione – spaziale e temporale – che possono raggiungere gli insulti e gli atti di prevaricazione in genere.